



Studio Legale

Avv Francesco Maria Martino

Corso A. Moro n. 123 – 81055 Santa Maria CV (CE)

Tel/ fax: 08231544212 - tel: 3337087831 pec: studiolegale.martino@legalmail.it ;

mail: studiolegaleavvmartino@gmail.com CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA:
06239801217

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART 151 C.P.C.**

PER: **VERLEZZA Federica**, nata a Maddaloni CE il 31/07/1991, CF: VRLFRC91L71E791F, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall' Avv. Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero: 08231544212 e/o indirizzo pec: studiolegale.martino@legalmail.it**, elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 123.

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE



CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, C.F. (P.IVA: 80152500106), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

CONTRO: **Ambito Territoriale di La Spezia**, Ufficio IV (P.IVA: 80009130115), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

CONTRO: **Istituto di Istruzione Superiore "Capellini-Sauro"**, CF: 80002960112, in persona l.r.p.t., con sede in La Spezia, alla Via Doria n. 2, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

NOCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso B016 inseriti nella I^ Fascia delle GPS, I^ GPS incrociate per il sostegno e nella II^ Fascia G.I. del personale docente della provincia di La Spezia valide per il biennio 2020/2022, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

OGGETTO: accertamento e declaratoria del valore abilitante all'insegnamento del titolo di studio unito al conseguimento dei 24 CFU, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella I^ Fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nella I^ Fascia delle GPS incrociate per il sostegno e nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente della provincia di La Spezia, in quanto in possesso del titolo di



studio che consente l'accesso alla classe concorsuale B016 ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché dei 24 CFU nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) la ricorrente è in possesso di valido titolo di studio che ai sensi del DPR n. 19/2016 consente l'accesso alla classe di concorso B016 (laboratorio di scienze e tecnologie informatiche) come insegnante tecnico pratico (I.T.P.) ovvero il diploma di Istruzione Tecnica Settore Economico a indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing" rilasciato dall'Istituto Statale "Ettore Majorana" di Santa Maria a Vico (CE) in data 9/09/2020 con votazione 60/100 (**cfr. doc. n. 1**);

2) al contempo, all'esito di appositi percorsi formativi predisposti da Università autorizzate, la ricorrente ha, altresì, acquisito i 24 CFU nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (**cfr. doc. n. 2**);

Come si avrà modo *funditus* di argomentare in prosieguo, il possesso congiunto dei suddetti titoli attribuisce alla ricorrente una valida abilitazione all'insegnamento e, pertanto, integra il presupposto per l'inserimento nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto finalizzate appunto al conferimento delle supplenze;

3) l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che istituisce le Graduatorie Provinciali per le Supplenze non consente ai diplomati ITP in possesso dei 24 CFU l'inserimento nella I Fascia delle GPS e relativa II Fascia Graduatorie di Istituto;

4) la medesima Ordinanza Ministeriale n.60/2020 non permette nemmeno ai diplomati ITP che abbiano conseguito il diploma nella sessione di settembre 2020, come il caso della ricorrente,



l'inserimento con riserva nella GPS di seconda fascia, mentre tale possibilità è prevista per coloro che hanno sostenuto l'esame di Stato a luglio e poi abbiano conseguito i 24 cfu in tempo per la domanda di inserimento che scadeva il successivo 6 agosto 2020;

5) con diffida inoltrata a mezzo pec (**cfr. doc. 3**) la ricorrente ha richiesto l'inserimento della I^ Fascia GPS e nella II^ G.I. della provincia di interesse, evidenziando che il proprio titolo di studio unitamente ai 24 CFU doveva essere considerato abilitante all'insegnamento. Nella stessa diffida ha chiesto, altresì, l'inserimento in via subordinata nella II fascia delle GPS e III^ fascia G.I.;

6) la stessa ricorrente ha presentato domanda per la partecipazione al concorso ordinario 2020 (scadenza domanda 31/07/2020), inserendosi con "riserva di conseguimento del titolo", essendo tale facoltà espressamente prevista dal bando per coloro che dovevano conseguire il diploma nella sessione di settembre (**doc. n. 4**). Valuti l'Onorevole Giudicante la discriminazione tra la ricorrente e coloro che hanno potuto inserirsi in GPS avendo sostenuto l'esame a luglio;

7) Invero, vale osservare che, in modo del tutto illegittimo ed irragionevole, il Ministero resistente non considera il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU quale valida abilitazione all'insegnamento, con conseguente rigetto dell'istanza dei ricorrenti.

Orbene, il diniego opposto dal Ministero resistente si pone in stridente contrasto con il vigente regime giuridico relativo alla professione di docente che, come noto, costituisce una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/Ce, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE;

8) recente sentenza del Tribunale di Roma n.705/2020 ha stabilito che il solo possesso del diploma di insegnante tecnico pratico è titolo abilitante all'insegnamento. Nel caso che ci occupa, la ricorrente è in possesso dell'ulteriore formazione professionale derivante dai 24 CFU acquisiti presso l'Università autorizzata;



9) numerosi precedenti giurisprudenziali hanno riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio unitamente ai 24 CFU. Valga segnalare la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 56/2021.

10) In via preliminare ed in fatto, si ritiene opportuno ricostruire la disciplina inerente al sistema di formazione del personale docente, come storicamente evolutasi nel corso degli anni, onde poter più agevolmente apprezzare il fondamento delle censure sollevate dall'odierno ricorrente. Come noto, l'art. 4, co. 2 della L. 19 novembre 1990 n. 341 ha previsto per la prima volta l'abilitazione all'insegnamento (*recte* diploma di specializzazione) quale requisito di ammissione alle procedure concorsuali, così introducendo un presupposto ulteriore finalizzato alla programmazione dell'accesso al ruolo.

I suddetti percorsi, dapprincipio denominati SISS, sono stati istituiti con un notevole ritardo (solo nel 1999), non hanno avuto un carattere generalizzato per tutte le classi concorsuali, né tanto meno sono stati attivati con continuità e su tutto il territorio nazionale.

A seguito di una sospensione dei cicli formativi durata due anni, con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, adottato in applicazione dell'art. 2, co. 416 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, i suddetti percorsi (ora denominati TFA) sono stati riformati nei contenuti ma non nello scopo, essendo comunque finalizzati ad attribuire un titolo valido per la partecipazione alle tornate di reclutamento.

Il nesso stringente tra abilitazione ed immissione in ruolo, secondo la programmazione della dotazione organica, veniva testualmente esplicitato dall'art. 5, co. 2 del D.M. n. 249/2010 cit. a mente del quale *«Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali»*.



Con ogni evidenza, quindi, l'abilitazione all'insegnamento non costituiva una qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/Ce, quanto piuttosto un requisito necessario per poter concorrere sui posti vacanti e disponibili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ed infatti l'esercizio della professione non era mai stato subordinato al possesso di tale titolo, dal momento che docenti che ne erano sprovvisti avevano sempre (ed hanno tuttora) potuto svolgere l'attività in questione.

In tal senso, l'art. 5, co. 3 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, nel disciplinare le modalità di costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze (contratti a tempo determinato), disponeva che *«Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto»*.

Di qui pertanto la conferma che per svolgere l'attività di insegnamento fosse sufficiente il possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alla classe concorsuale (e quindi all'inserimento in III fascia) previsti dal DM 30 gennaio 1998 n. 39 (ora riformati con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19).

Peraltro, è dato di comune esperienza che nel tempo il Ministero resistente sia ricorso massicciamente e con continuità all'utilizzo di docenti inseriti in III fascia (quindi sprovvisti di abilitazione) non solo per la copertura di esigenze temporanee (supplenze brevi), ma anche per sopperire ad esigenze stabili o durature (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche) in mancanza di docenti abilitati.



A fronte delle patenti criticità derivanti dal suddetto sistema, l'art. 1, co. 181 della L. 13 luglio 2015 n. 107 delegava il Governo, tra l'altro, a procedere ad una riforma complessiva per il riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente.

Allo stesso tempo, l'art. 1, co. 110 confermava che per l'ammissione alle procedure concorsuali di reclutamento fosse necessario ed indefettibile il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

In particolare, la norma *de qua* testualmente stabiliva che «A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami (...), esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

Ad ulteriore conforto dell'assunto secondo il quale l'abilitazione costituisce soltanto un requisito di ammissione alle tornate di reclutamento, ma non una qualifica professionale, l'art. 1, co. 79 disponeva che «(...) Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso».

Con D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, quindi, veniva introdotta la riforma del sistema di reclutamento con la quale veniva sostanzialmente ridefinito il requisito di ammissione al concorso, ossia l'abilitazione all'insegnamento.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. (come modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2018 n. 145), infatti, espressamente statuiva che «Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso



dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».

In claris non fit interpretatio. Nell'esercizio della delega conferita e ferma l'indefettibilità della abilitazione per la partecipazione alle tornate di reclutamento, il Legislatore stabiliva una piena equipollenza tra titolo abilitativo (conseguito mediante SISS, TFA e PAS) ed il possesso congiunto di titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU.

Ma vi è di più. A dimostrazione dell'efficacia abilitante derivante dal conseguimento dei predetti 24 CFU milita un'ulteriore e decisiva circostanza.

In coerenza logica, prima ancora che giuridica, con il dato normativo vigente, l'art. 3, co. 1, lett. b) del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, recante *«Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno»* disciplinava i requisiti di ammissione al percorso formativo volto ad acquisire la specializzazione sul sostegno, stabilendo che potessero presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso *«dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»*.

Ancora una volta, quindi, veniva sancito che il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale (*id est* della qualifica



professionale) e dei 24 CFU avesse valore del tutto equivalente all'abilitazione all'insegnamento.

Ed infatti, l'ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno è riservata soltanto ai docenti abilitati sulla classe di concorso ordinaria, ossia per gli insegnamenti curriculari, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.M. n. 249/2010 cit..

Sulla domanda subordinata di inserimento in II Fascia GPS si valuti l'evidente discriminazione tra la ricorrente e i diplomati ITP che hanno conseguito in tempo utile (luglio 2020) il diploma. Allo stesso modo si è consentito ai docenti ITP, come la ricorrente, che non avevano ancora conseguito il titolo, di partecipare al concorso ordinario 2020 con riserva e senza nemmeno il requisito del possesso dei 24 CFU, mentre agli stessi docenti non è stato consentito di inserirsi con riserva nelle GPS di II Fascia. Sussiste evidentemente una disparità di trattamento tra docenti ITP scaturita dal contrasto tra il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, il bando di concorso e l'Ordinanza Ministeriale 60 del 2020.

11) Alla luce della ricostruzione normativa sopra delineata, seppure per brevi cenni, ben si evince la patente illegittimità dell'operato posto in essere dal Ministero resistente che, disconoscendo gli effetti derivanti dalle novelle legislative, ha finito per ingenerare vistose disparità di trattamento oltre che chiare discrasie nell'ordinamento di settore.

Inopinatamente, infatti, le medesime condizioni di fatto (ossia, il dedotto possesso congiunto dei 24 CFU e del titolo di studio) sono considerate utili per la partecipazione alle tornate di reclutamento nonché per acquisire la specializzazione sul sostegno (entrambe possibilità per le quali è richiesta l'abilitazione all'insegnamento), ma al contempo paradossalmente non consentono di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata appunto ai docenti abilitati, sic!



Si prospetta così un frazionamento, illogico e privo di qualsiasi ancoraggio normativo, della natura giuridica del titolo in questione nell'intento di depotenziarne gli effetti, invero unitari, ovvero di circoscriverne il campo di applicazione in assenza di qualsiasi valida ragione di interesse pubblico; tanto più considerando che tali docenti comunque operano in virtù della qualifica professionale.

Allo stesso modo, poi, si determinano ingiustificate discriminazioni fra docenti abilitati, dal momento che al ricorrente viene impedito di poter conseguire le maggiori *chances* di lavoro conseguenti all'inserimento in seconda fascia.

* * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo alla ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente*



all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. Sulla competenza territoriale.

Quanto alla competenza territoriale, si osserva che la stessa appartiene a questo giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale nelle cui graduatorie per le supplenze docenti si chiede l'inserimento.

Sul punto si richiama quanto statuito dal Tribunale di Milano con sentenza dell'8/2/2018 (rel. Scarzella): *"Come è noto, il criterio di competenza territoriale, per il quale per le controversie relative al pubblico impiego è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al*



momento della cessazione (art. 413, 5° comma, c.p.c.) dettato da un criterio di favore per il lavoratore. **Tuttavia, nel caso di specie, tale sede non c'è, poiché si fa questione di una futura assegnazione ad un sede di lavoro.** In questo caso, deve trovare applicazione la disciplina sussidiaria prevista dall'art. 413, 6° comma, c.p.c. che prevede che " qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18" e, implicitamente, dell'art. 19 c.p.c., norma che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e che rimanda al luogo in cui la persona giuridica convenuta ha la propria sede. Tale sede non può essere Varese, come pare riferire il MIUR, ma Milano, quale sede dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. L'eccezione, pertanto, va rigettata"

3. a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 smi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali della correttezza, diligenza e buona fede. Manifesta ingiustizia. Illogicità.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati ed il comportamento tacitamente omissivo del Ministero resistente, laddove non riconosce effetti abilitanti al possesso dei titoli indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, sono palesemente illegittimi, dal momento che si pongono in stridente contrasto con la disciplina normativa di settore.

E' indubbio, infatti, che la suddetta novella legislativa abbia dato luogo ad una ridefinizione dell'abilitazione all'insegnamento quale condizione di ammissione alle tornate di reclutamento, oggi consistente appunto nel possesso congiunto del titolo di studio valido per l'accesso alla classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio



2016 n. 19 e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

In altri e più chiari termini, gli originari percorsi formativi (SSIS e/o TFA) sono stati sostituiti da una diversa modalità di acquisizione dell'abilitazione in parola, che tuttavia conserva non solo la medesima efficacia accertativa in ordine al possesso delle capacità e competenze didattiche, ma anche lo stesso valore giuridico.

E' sufficiente ricorrere ad un semplice sillogismo per appurare che se la norma primaria impone l'abilitazione per partecipare ai concorsi (art. 1, co. 110 della L. n. 107/2015) e sempre la norma primaria ridefinisca le condizioni di ammissione alle tornate di reclutamento prescrivendo il possesso dei 24 CFU (art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017), allora detto possesso equivale all'abilitazione.

Del resto il dettato normativo non lascia adito a dubbio alcuno laddove, testualmente, stabilisce una piena alternatività tra l'abilitazione pre-riforma e quella post-riforma (*«Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto (...)»*).

Alla medesima conclusione si perviene anche mediante l'utilizzo dei criteri ermeneutici dell'interpretazione logico-sistematica e finalistica.

Ogni diversa lettura del dettato normativo, infatti, integrerebbe un'irragionevole discrasia nell'ordinamento di settore in quanto l'abilitazione post-riforma finirebbe per avere una portata limitata, senza che tale conseguenza rinvenga alcuna giustificazione causale.

Al riguardo, non è dato comprendere perché un docente munito di qualifica professionale (titolo di accesso alla classe di concorso) e di abilitazione all'insegnamento (24 CFU) possa concorrere per l'immissione in ruolo con stabilizzazione del rapporto giuridico, ma non possa figurare nell'elenco dei docenti abilitati ai fini del conferimento delle supplenze. Nel caso di specie la ricorrente ha avuto la possibilità di presentare domanda per il concorso docenti (cfr. doc. 4).



Tale opzione ermeneutica, invero non consentita dal disposto normativo, finirebbe per ingenerare vistose disparità di trattamento tra i docenti versanti nelle medesime condizioni (quali docenti abilitati), dal momento che solo alcuni potrebbero beneficiare di maggiori *chances* lavorative in ragione dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Non vi è chi non veda come una simile lettura disattenda i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di tutela del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), di parità di accesso agli impieghi pubblici (art. 51 Cost.) e di imparzialità (art. 97 Cost.), dando luogo ad una patente discriminazione tra i docenti in presenza di una situazione sostanziale omogenea.

Di talché, quand'anche si volesse ritenere che la norma primaria non abbia attribuito valore abilitante al possesso dei 24 CFU (ipotesi che in radice si contesta per le ragioni sopra-esposte), a tale risultato si dovrebbe comunque pervenire mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale ordinamento di settore.

Orbene, va evidenziato che, chiamato a pronunciarsi su identica questione, il Giudice ordinario ha già avuto modo di censurare il comportamento tenuto dal Ministero resistente.

In particolare, è stato chiaramente affermato che *«La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla*



normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu» (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., G.L. dott. U. Buonassisi, 22 marzo 2019 n. 2823).

In senso conforme, poi, il Giudice ordinario ha rilevato che «La condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, co. 110 L. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservare agli abilitati. E' pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. (...) Si impone pertanto una disapplicazione del DM 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto (...)» (cfr. Trib. Cassino, Sez. Lavoro, 22 maggio 2019 n. 152).

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi



***fondamentali della correttezza, diligenza e buona fede.
Contraddittorietà.***

Il motivo che precede ha carattere assorbente. Ad ogni modo, va evidenziato che i provvedimenti impugnati sono affetti anche da un ulteriore profilo di illegittimità, essendo palesemente contraddittori.

Come rilevato in fatto, in ragione di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 il Ministero resistente ha previsto che i docenti in possesso del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU di cui all'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 possano partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno.

Pertanto, lo stesso Ministero ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso dei 24 CFU, in quanto tale percorso, come noto, è aperto soltanto ai docenti abilitati per gli insegnamenti curriculari ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 249/2010 cit., confermato dall'art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale, appunto, *«I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9»*.

Ebbene, tale equivalenza rinviene una giustificazione oggettiva proprio a livello didattico in ragione dei contenuti dei percorsi accademici seguiti per acquisire i predetti crediti.

Secondo quanto previsto dal DM 10 agosto 2017 n. n. 616 , infatti, i corsi universitari in questione sono proprio finalizzati a completare il bagaglio di competenze e conoscenze del docente, con particolare riguardo alle funzioni didattiche da svolgere, sicché sono incentrati sull'approfondimento di materie propedeutiche all'insegnamento quali la pedagogia, la pedagogia speciale e la didattica dell'inclusione, la psicologia, l'antropologia, le metodologie e tecnologie didattiche generali, ecc.

In tal modo, viene meno qualsiasi elemento di fatto sul quale possa fondarsi la tesi di una presunta "diversità ontologica" tra l'abilitazione



all'insegnamento e il titolo di studio di accesso alla classe di concorso, sempre (erroneamente) sostenuta dal Ministero resistente.

In altri e più chiari termini, l'acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che già può esercitare la professione di docente sebbene con incarichi conferiti dalla III fascia) elimina oggettivamente ogni possibile differenziazione con il docente in possesso di abilitazione (mediante SSIS o TFA) in termini di formazione professionale.

Ne deriva che vi è una sostanziale identità nella qualificazione didattica che si ottiene all'esito di entrambi i percorsi formativi (pre e post riforma), essendo pienamente alternativi.

Orbene, non vi è chi non veda la palmare contraddittorietà in cui incorre il Ministero resistente che, da un lato, consente ai ricorrenti di completare il proprio percorso formativo conseguendo la specializzazione sul sostegno, e quindi ponendo sullo stesso piano i docenti in possesso dei 24 CFU e i docenti abilitati, e, dall'altro, non consente loro di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Con ogni evidenza, il comportamento tenuto integra una chiara violazione dei canoni fondamentali della correttezza e della buona fede, laddove introduce una irragionevole delimitazione degli effetti abilitativi dei titoli conseguiti dai ricorrenti, discriminandoli nella possibilità di sfruttare il valore giuridico-legale dei 24 CFU ai fini dell'accesso a maggiori opportunità lavorative.

c) Violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue nonché dell'art. 4 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e del d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 79 e 107 della l. 13 luglio 2015 n. 107.

Va infine sollevato un ulteriore profilo di doglianza avverso l'esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, laddove di fatto determina una ingiusta ed illegittima restrizione delle possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa a



danno di docenti qualificati e quindi legittimati ad attendere alle mansioni di insegnamento nelle scuole statali.

Come noto, infatti, la docenza costituisce una professione "regolamentata" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/Ce (recepita con D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206), in quanto l'accesso è subordinato al possesso di una qualifica che si consegue in ragione di un percorso formativo specifico appositamente istituito dalla disciplina di settore.

Ne deriva che, laddove sprovvisto di attestazione che certifichi il conseguimento della suddetta qualificazione, il lavoratore non può esercitare l'attività di insegnamento in quanto privo dei necessari requisiti di accesso alla professione.

In fatto, si è già dato ampiamente conto di come l'ordinamento italiano non condizioni l'esercizio della professione *de qua* al possesso dell'abilitazione all'insegnamento (v. art. 4 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 ovvero art. 1, co. 79 della L. 13 luglio 2015 n. 107), sicché questa non assume in alcun modo il valore di "qualifica" secondo la nozione dell'istituto che ne dà l'ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) condizionante lo svolgimento della professione. E' dato incontrovertito e inconfutabile che i docenti precari operano nelle scuole statali ancorché privi di abilitazione in virtù di incarichi conferiti dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, potendo finanche assumere la responsabilità didattica della classe per l'intero anno.

La nozione di abilitazione e/o di idoneità, peraltro sconosciuta a livello comunitario, va così più propriamente ricondotta ai meccanismi selettivi di reclutamento del personale, rappresentando una modalità di contingentamento e programmazione nell'accesso al ruolo, ossia di definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato.

Nella logica comunitaria, quindi, la qualifica professionale per l'attività di docente viene generalmente integrata dal possesso dei titoli di studio indicati dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, unica condizione



legittimante l'esercizio della professione.

Sul punto, si consideri che nelle recenti pronunce intervenute in *subiecta materia*, è stato chiaramente affermato che «La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso i concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili". In altri termini, affermare che una procedura consente solo di programmare



gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (...). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione"» (cfr. Trib. Cassino, Sez. Lavoro, 22 maggio 2019 n. 152, cit.). Ma vi è di più. Come ampiamente illustrato in fatto, alla luce del conseguimento dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 i ricorrenti comunque vantano il titolo formativo prescritto per l'ammissione alle prossime tornate di reclutamento, sicché la loro posizione è assolutamente identica a quella dei docenti muniti dell'abilitazione in virtù della frequentazione dei percorsi SSIS e TFA.

Pertanto, è indiscutibile che la ricorrente ha ottenuto una formazione specificamente orientata all'esercizio della professione *de qua* secondo il regime giuridico attualmente previsto dall'ordinamento di settore.

Ne deriva che la condotta perpetrata dal Ministero resistente determina un illecito trattamento discriminatorio a danno di docenti in possesso di idonea qualifica professionale in patente violazione delle direttive comunitarie.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) accertare e dichiarare il valore abilitante all'insegnamento del titolo di studio unito al conseguimento dei 24 CFU con conseguente



accertamento del diritto all'inserimento nella I^ Fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nella II^ Fascia delle GPS incrociate per il sostegno e nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente della provincia di La Spezia, in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla classe concorsuale B016 ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera;

b) condannare le Amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento della ricorrente nella I^ Fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nella II^ Fascia delle GPS incrociate per il sostegno e nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente della provincia di La Spezia;

c) in ogni caso dichiarare la nullità e/ annullare o comunque **disapplicare** qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **a)** l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e il Decreto Dipartimentale n. 858/2020; **b)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia GPS presentata dalla ricorrente; **c)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

d) in via gradata e subordinata, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali illegittimi, ordinare l'inserimento della ricorrente nella GPS II Fascia, GPS incrociata II Fascia per il sostegno e nella relativa Graduatoria di Istituto di III Fascia del personale docente della Provincia di La Spezia;

e) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.



Dichiarazione del valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

La ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Diploma ITP;
2. Certificazione 24 CFU;
3. Domanda/Diffida inserimento in I^ Fascia GPS;
4. Domanda per il concorso 2020;
5. Normativa di riferimento;
6. Precedenti giurisprudenziali.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella prima fascia GPS e II fascia G.I. del personale docente della provincia di interesse valida per il biennio 2020/2022 e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorsi nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali



controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emandando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Santa Maria Capua Vetere, lì 15 maggio 2021

Avv Francesco Maria Martino

